

?

Capitolo 13

I nuovi strumenti di sostegno del reddito

di Paola Lonigro e Valeria De Lucia

Capitolo 13 I nuovi strumenti di sostegno al reddito

1. Quali sono i requisiti per accedere alla Nuova assicurazione sociale per l'impiego?

I requisiti per poter beneficiare della nuova prestazione (Naspi) sono i seguenti:

- stato di disoccupazione;
- almeno 13 settimane di contribuzione maturate nei 4 anni antecedenti all'evento di disoccupazione;
- 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti negli ultimi 12 mesi.

Ne possono usufruire tutti i lavoratori subordinati del settore privato, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa, nonché i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

La Naspi spetterà anche ai lavoratori che abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto, avvenuta nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 6 della legge 604/1966.

2. Per quanto tempo si può incassare la Naspi?

La durata della Naspi sarà variabile e personalizzata: agganciata "alla pregressa storia contributiva del lavoratore". La prestazione verrà infatti erogata mensilmente, "per un numero pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni". Non si calcolano eventuali periodi contributivi in cui il lavoratore ha già percepito prestazioni di disoccupazione. Quindi, il periodo massimo (se negli ultimi quattro anni c'è una copertura contributiva piena) è pari a due anni.

3. A quanto ammonta l'indennità?

La Naspi è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore (nel 2015) a 1.195 euro, importo che verrà successivamente rivalutato in base all'indice Istat dei prezzi al consumo, spetta una somma pari al 75% della busta paga. Se si supera questa soglia l'indennità sarà pari al 75% di 1.195 euro, importo incrementato del 25% del differenziale tra retribuzione mensile e importo massimo. In ogni caso, per il 2015, non si possono superare i 1.300 euro.

È prevista inoltre una riduzione del 3% al mese, a partire dal quinto mese di fruizione (dal quarto per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2016).

4. Come si presenta la domanda?

La Naspi deve essere richiesta all'Inps esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

5. A quali condizioni è subordinata la Naspi?

L'erogazione della Naspi è condizionata, a pena di decadenza:

- alla permanenza dello stato di disoccupazione;
- alla regolare partecipazione a iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.

Con decreti legislativi saranno introdotte altre misure volte a facilitare la ricerca di una nuova occupazione

È previsto che, con successivo decreto legislativo, vengano introdotte sanzioni nei confronti di chi rifiuta un nuovo posto, oppure programmi di formazione o di chi non intenda partecipare alle azioni di politica attiva messe a sua disposizione.

6. È possibile richiedere la liquidazione anticipata della Naspi?

Al fine di incentivare l'avvio di nuove attività di lavoro autonomo o in forma di impresa individuale o di cooperativa, la legge prevede che il beneficiario possa richiedere la liquidazione anticipata dell'intero importo della Naspi. La richiesta va effettuata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'avvio della nuova attività.

Quando il beneficiario si associa ad una cooperativa, se al rapporto associativo si aggiunge quello di lavoro subordinato, l'indennità spetterà alla cooperativa.

Qualora il beneficiario instauri successivamente un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è prevista la Naspi, dovrà restituire per intero l'importo incassato in anticipo.

7. Cosa succede se si trova un lavoro subordinato?

Il nuovo lavoro subordinato è compatibile con la Naspi se i due redditi percepiti o eventualmente percepibili (a titolo di retribuzione e di Naspi), rientrano nel limite prescritto dalla normativa (8.135 euro annui per il 2015). Il beneficiario deve comunicare all'Inps, entro un mese dall'inizio dell'attività lavorativa, il reddito annuo previsto. Inoltre, occorre che il datore di lavoro, o l'utilizzatore in caso di contratto di somministrazione, siano diversi da quelli che hanno determinato il diritto alla prestazione sociale. Nel periodo di cumulo tra Naspi e reddito da nuova attività di lavoro subordinato, l'importo dell'indennità viene ridotto dell'80%.

Se invece il reddito complessivo supera la soglia prevista, l'erogazione della Naspi viene sospesa per i primi sei mesi di nuova attività lavorativa. Se il rapporto di lavoro supera i 6 mesi, il beneficiario perde definitivamente diritto alla prestazione.

Qualora il soggetto svolga lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, deve, a pena di decadenza, informare l'Inps entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito previsto.

Nel caso in cui il reddito rientri nei limiti fissati, l'indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all'80% dei proventi preventivati.

8. Quali altri casi di decadenza sono previsti?

Il lavoratore decade dalla fruizione della Naspi anche nei seguenti casi:

- perdita dello stato di disoccupazione (nei limiti innanzi visti);
- inizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma senza provvedere alle comunicazioni all'Inps nei termini previsti;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la Naspi;
- violazione delle regole sulle condizioni per il diritto alla prestazione.

9. Che cos'è l'assegno di disoccupazione?

Dal 1° gennaio 2015 è stata prevista l'istituzione di una nuova forma di sostegno al reddito, denominato "Assegno di disoccupazione" per fornire una tutela a coloro i quali, a seguito della fruizione della Naspi, si trovino ancora in una situazione di bisogno e non hanno trovato un'altra occupazione. L'assegno spetta fino ad esaurimento dei fondi previsti.

Nel primo anno di applicazione gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni, ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza. Al termine del primo anno di applicazione con apposito decreto la platea dei beneficiari potrà essere ampliata. In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo previsto.

La durata massima è di sei mesi e il beneficiario è tenuto a sottoscrivere (e rispettare) apposito patto per il servizio personalizzato predisposto dal centro per l'impiego competente.

10. C'è un'indennità anche per i collaboratori?

Il Jobs Act ha introdotto l'indennità di disoccupazione riservata ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto iscritti alla gestione separata Inps. In gergo si chiama Dis-Coll.

11. Quali sono i requisiti per l'indennità di disoccupazione?

L'indennità spetta in via sperimentale per il 2015 e viene riconosciuta agli eventi di disoccupazione che si verificheranno tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015.

La nuova indennità è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, purché si verifichino queste condizioni;

- la perdita involontaria del lavoro;
- essere stati licenziati (oppure essersi dimessi per giusta causa);
- essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

Sono esclusi i lavoratori che percepiscono la pensione e i titolari di partita Iva.

Per accedere al trattamento, al momento della presentazione della domanda, i collaboratori devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- essere in stato di disoccupazione, ovvero iscritti presso il centro per l'impiego e aver sottoscritto la Dichiarazione immediata di disponibilità al lavoro;
- aver versato almeno 3 mesi di contributi Inps a partire dal gennaio dell'anno solare precedente al licenziamento;
- aver versato almeno 1 mese di contributi nell'anno 2015 ossia, nello stesso anno solare in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro. Se il contratto di collaborazione ha avuto la durata di un mese si considera, ai fini del riconoscimento del beneficio, come condizione l'aver dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

La domanda va presentata all'Inps per via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la non ammissibilità al beneficio.

11. A quanto ammonta l'indennità di disoccupazione?

L'indennità è pari al 75% del reddito medio mensile se è pari o inferiore per il 2015 alla soglia di 1.195 euro al mese. Se si supera questa soglia, l'importo è pari al 75% del reddito medio mensile più il 25% della differenza tra il reddito medio e la soglia limite. In ogni caso l'indennità non può comunque superare per il 2015 i 1300 euro al mese. A partire poi dal primo giorno del quarto mese di fruizione della Dis-coll, l'indennità viene ridotta progressivamente del 3% ogni mese.

11. Per quanti mesi si può usufruirne?

La durata dell'indennità è pari alla metà del periodo di contribuzione versato dal collaboratore a partire dal gennaio dell'anno precedente a quello in cui si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro. In ogni caso, non può durare più di 6 mesi.

I nuovi strumenti di sostegno al reddito

	NASPI	ASDI	DIS-COLL
A chi spetta	Lavoratori subordinati privati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione	Lavoratori che hanno fruito della Naspi per l'intera sua durata senza trovare un'occupazione e si trovino in una condizione di particolare necessità (appartenenti a famiglie disagiate con componenti minorenni o vicini al pensionamento senza aver maturato i requisiti)	Collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione

Requisiti	<ul style="list-style-type: none"> – Stato di disoccupazione – 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti – 18 giornate di lavoro effettivo o equivalenti negli ultimi 12 mesi 	Da fissarsi con successivo decreto interministeriale	<ul style="list-style-type: none"> – Stato di disoccupazione – 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro – Nell'anno in cui si perde il lavoro, un mese di contributi o una collaborazione di almeno un mese e un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contributi
Misura	<ul style="list-style-type: none"> – Retribuzione mensile pari o superiore a 1.195,00 euro: indennità pari al 75% della retribuzione – Retribuzione superiore a 1.195 euro: il 75% dell'importo-limite incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra retribuzione mensile e il predetto importo <p>In ogni caso, per il 2015, l'importo massimo dell'indennità è pari a 1.300 euro Riduzione del 3% al mese dal quinto mese di fruizione (quarto per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2016)</p>	75% dell'ultimo trattamento percepito ai fini della Naspi, se non superiore alla misura dell'assegno sociale; l'ammontare è incrementato per gli eventuali carichi familiari	<ul style="list-style-type: none"> – Reddito medio mensile pari o inferiore a 1.195,00 euro: 75% del reddito – Reddito superiore a 1.195,00 euro: il 75% dell'importo-limite, incrementato del 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e la soglia limite <p>In ogni caso l'indennità non può superare l'importo massimo pari a 1.300 euro L'indennità è ridotta del 3% al mese dal quinto mese di fruizione</p>
Durata	Massimo 24 mesi	Massimo 6 mesi	Numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione della collaborazione e, in ogni caso, per non più di 6

Condizioni	<ul style="list-style-type: none"> – Permanenza dello stato di disoccupazione – Partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale 	Adesione ad un progetto personalizzato di riqualificazione professionale redatto dai competenti servizi per l'impiego	<ul style="list-style-type: none"> – Permanenza stato disoccupazione – Partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa proposti dai servizi competenti
Decadenza	<ul style="list-style-type: none"> – Perdita stato disoccupazione – Inizio lavoro autonomo o subordinato in assenza di comunicazione all'Inps – Raggiungimento requisiti pensionamento di vecchiaia o anticipato – Acquisizione diritto assegno invalidità (a meno che il lavoratore non scelga la Naspi) – Violazione regole per beneficiare dell'indennità 	La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio	